

Cartello nel settore farmaceutico. La Commissione sanziona 5 imprese



■ DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, FARMACEUTICO E LIFE SCIENCES, PROSPETTIVE

Marco Stillo

n data 19 ottobre 2023, la

Commissione ha inflitto un'ammenda pari a circa 13,4 milioni di euro alla Alkaloids of Australia, alla Alkaloids Corporation, alla Boehringer, alla Linnea e alla Transo-Pharm per aver partecipato ad un cartello relativo al N-butilbromuro scopolamina/ioscina ("SNBB"), un importante principio attivo utilizzato per produrre il farmaco antispasmodico addominale Buscopan e le sue versioni generiche.

Si tratta del primo caso in cui la Commissione ha sanzionato un cartello nel settore farmaceutico ed in relazione ad un principio attivo. Più particolarmente, tra 1° novembre 2005 e il 17 settembre 2019 le imprese, che erano produttori o distributori di SNBB, si sono coordinate tra di loro concordando di i) fissare il prezzo minimo di vendita ai clienti (ossia distributori e produttori di farmaci generici), ii) assegnare quote, e iii) scambiarsi informazioni commercialmente sensibili, dando così luogo ad una violazione unica e continuata nello Spazio Economico Europeo (SEE). Anche la C2 PHARMA ha preso parte al cartello, ma non è stata sanzionata poiché ne ha rivelato l'esistenza alla Commissione.

Nel fissare l'importo delle ammende¹, la Commissione ha tenuto conto in particolare del valore delle vendite di SNBB, della natura dell'infrazione, della sua portata geografica nonché della sua durata. Nello specifico, conformemente alla Comunicazione del 2006², la C2 PHARMA ha ricevuto la piena immunità per aver rivelato il cartello evitando così un'ammenda pari a circa

¹ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1/2003, *GUUE C 210 del 01.09.2006*.

² Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, *GUUE C 298 del 08.12.2006*.

807.000 euro, mentre la *Transo-Pharm* e la *Linnea* hanno beneficiato di una riduzione delle loro ammende per aver cooperato con la Commissione. Ai sensi della c.d. "*Settlement Notice*" del 2008³, inoltre, la Commissione ha

applicato una riduzione del 10% alle ammende inflitte alle imprese per aver riconosciuto di aver preso parte al cartello ed esserne assunte la responsabilità.

³ Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli, *GUUE C 167 del 02.07.2008*.



www.dejalex.com



Marco Stillo ASSOCIATE

m.stillo@dejalex.com



+32 (0)26455670



Chaussée de La Hulpe 187 1170 - Bruxelles

MILANO Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400 milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44 rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138 brussels@dejalex.com

MOSCOW

Potapovsky Lane, 5, build. 2, 4th floor, office 401/12/9 · 101000, Moscow, Russia T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93 moscow@dejalex.com

